

Ordinanza dell'Assemblea federale sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale federale dei brevetti¹

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2014)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 17 della legge del 20 marzo 2009² sul Tribunale federale dei brevetti;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007³,

decreta:

Art. 1 Diarie e indennità dei giudici non di carriera

Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale federale dei brevetti sono retti dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 23 marzo 2007⁴ sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.

Art. 2 Modifica del diritto vigente

...⁵

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 20 marzo 2009⁶ sul Tribunale federale dei brevetti.

RU 2010 529

¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 dell'O dell'AF del 13 dic. 2013 sulle diarie e le indennità dei giudici non di carriera del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5379; FF 2013 2501 2515).

² RS 173.41

³ FF 2008 349

⁴ RS 172.121.2

⁵ La mod. può essere consultata alla RU 2010 529.

⁶ Entra in vigore il 1° mar. 2010.

